



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

24 LUG 2013 N. 1444 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al - 8 AGO 2013

il 24 LUG 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 61 del 24 LUG 2013

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1015/13 – Giudice di Pace di Taranto – Sig. Vitale Gennaro c/Comune di Castellaneta. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di Taranto, notificato a questo Ente in data 17/06/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 14039, il sig. Vitale Gennaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russo, con studio in Palagianello alla Via Matteotti 3, chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c., della complessiva somma di € 2.582,28, versata per l'acquisto della porzione di suolo sito nel Parco Pubblico in Castellaneta Marina e non restituita a seguito della mancata predisposizione del successivo atto di vendita..
- Il Giudice dott. Giacovelli, esaminato il ricorso, emetteva la chiesta ingiunzione di pagamento concedendo al debitore termine di giorni 40 dalla notifica del decreto per proporre opposizione.

CONSIDERATO che:

- Il ricorrente assume di essere creditore nei confronti del Comune di Castellaneta della somma di € 2.582,28, oltre interessi legali dal 11/07/1998, versati per l'acquisto di porzione di suolo sito nel Parco Pubblico in Castellaneta Marina.

EVIDENZIATO che:

- agli atti di questo Ente non esiste alcuna procedimento amministrativo di vendita di detta porzione di suolo che, al contrario, è stata data in concessione all'odierno ricorrente per la somma di € 972,02 annui, da ultimo con atto di concessione in data 20/03/2008;
- l'odierno ricorrente si è reso moroso nel versamento del canone concessorio per gli anni dal 2009 al 2012, per un importo complessivo di € 3.888,08, oltre interessi.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo, affinché ne sia dichiarata la nullità nonché la sua revoca con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con declaratoria del credito vantato da questo Ente nei confronti dell'odierno ricorrente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Nicola Rotolo, con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:.... (omissis).* comma 4, lett. d) *"d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1015/13 del Giudice di Pace di Taranto, emesso in data 05/06/2013, notificato a questo Ente in data 17/06/2013, ricorrente il sig. Vitale Gennaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russo, con studio in Palagianello alla Via Matteotti 3, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Nicola Rotolo, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma, 35;
- 3) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,
4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)